

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(BIANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

Norme per l'esonero dal servizio dei presidenti dei consigli di disciplina e dei comitati verticali del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nel determinare l'organizzazione interna del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, prevede che in seno ad esso siano costituiti, oltre ad un ufficio di presidenza, il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico, il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado, nonché quello per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali. Il successivo articolo 18 prevede inoltre la costituzione sia di comitati a carattere orizzontale, con competenza distinta per ciascun tipo di scuola, sia di

comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più settori scolastici.

In seno a ciascun comitato orizzontale si costituisce ulteriormente un apposito consiglio del contenzioso.

La complessa articolazione degli organi, attraverso i quali il Consiglio nazionale funziona, si riflette peraltro in una corrispondente serie di occasioni di impegno per coloro che vi fanno parte, sì da non consentire loro il contemporaneo svolgimento dei compiti inerenti al normale servizio scolastico.

Delle esigenze che ne conseguono le norme del decreto legislativo del 1974 si sono tuttavia fatte carico soltanto parzial-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente. In effetti, l'articolo 16 dà facoltà di chiedere l'esonero, per la durata del mandato, soltanto al personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso.

Si tratta di possibilità assai ristretta rispetto all'evolversi delle esigenze, quali sono emerse dall'esperienza fatta nel corso dell'ormai lungo arco temporale che è intercorso dall'emanazione della normativa delegata degli anni settanta.

Invero, la stessa espansione quantitativa della scuola, le spinte innovative che l'hanno sempre più sollecitata, con le inevitabili tensioni ed inquietudini che ne sono derivate, la complessità dei rapporti di cui è intessuta tutta la dinamica della vita scolastica hanno, da un lato, accentuato il grado di conflittualità - che si traduce spesso anche nella patologia delle vicende

disciplinari - e, dall'altro, hanno aperto vaste problematiche, la cui ricognizione ed approfondimento, in vista di soluzioni da ricercare e di orientamenti da maturare, richiedono un'assidua attività nell'ambito di quei compiti di consulenza, di progettazione e di promozione che sono tra i più alti che l'ordinamento affida al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Da qui la necessità di ampliare la possibilità degli esoneri dal servizio, estendendola anche ai presidenti dei consigli di disciplina ed ai presidenti dei comitati verticali.

Il disegno di legge non comporta peraltro oneri finanziari aggiuntivi, in quanto esso stabilisce che, in corrispondenza al numero dei nuovi esoneri, siano lasciati vacanti altrettanti posti del contingente di cui al decimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, che sia eletto alla carica di presidente dei consigli di disciplina e dei comitati verticali funzionanti in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. L'esonero è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. In corrispondenza del numero degli esoneri disposti ai sensi del presente articolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dal decimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.